ALBO GESTORI AMBIENTALI
NOVITÀ SULLA DISCIPLINA DEL RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI

Con le allegate Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 e Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina del ruolo di Responsabile Tecnico Rifiuti.

Nello specifico sono stati modificati ed aggiornati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione 30 maggio 2017, n. 6 riguardante i requisiti del Responsabile Tecnico rifiuti;
- Deliberazione 25 giugno 2019, n. 4 riguardante i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Le modifiche alla prima delibera riguardano la possibilità di dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa, le attività che il soggetto dispensato può svolgere e le modalità di presentazione della richiesta di dispensa.

Per quanto riguarda invece la seconda delibera sono state apportate modifiche relative alle verifiche iniziale e di aggiornamento per l'abilitazione al ruolo.

Dott. Federico Marangoni
☎ 0544/280214
347/0972662
@ **marangoni@confimiromagna.it**

Prot. n. 7/ALBO/CN 16 NOVEMBRE 2022

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022
Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
Visto quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell'Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l'articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico;
Considerata la Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha rilevato una lettura contraddittoria delle disposizioni relative al rilascio della dispensa dalle verifiche d'idoneità, e ne ha determinato l'esigenza di ridefinizione dei criteri medesimi;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante i compiti e responsabilità del responsabile tecnico, il quale dispone quale *"Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad*

assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa";

Ritenuto, pertanto, che nell'esercizio dei suoi compiti il responsabile tecnico svolge delle mansioni che sono complementari a quelle del legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, essenziali al funzionamento dell'azienda;

Considerato che l'applicazione dell'istituto della dispensa dalla verifica d'idoneità del legale rappresentante debba comunque garantire che lo stesso abbia svolto detto compito per un adeguato periodo, e parimenti abbia maturato un periodo congruo di esperienza nel ruolo di responsabile tecnico, parte del quale all'interno della stessa impresa;

Ravvisata, la necessità di ridefinire ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Considerata l'esigenza di specificare le modalità di acquisizione dell'idoneità di responsabile tecnico di cui alla delibera n. 4 del 25 giugno 2019 "*Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche"*;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

a) Il comma 5 dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 è così sostituito:
"È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-*bis:*
"*Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l'impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.*";

c) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il comma 5-*ter:*
"Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all'allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato B."; la Sezione regionale/provinciale dell'Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all'allegato D.

Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019)

L'articolo 2 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è così modificato:

a) al comma 5 la lettera a) è così sostituita:

"*a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente*";

b) al comma 5 è aggiunta la seguente lettera c):

"La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità".

Articolo 3

(Entrata in vigore e revoche)

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione è revocata la Circolare n. 59/Albo/Pres del 12 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT
Data e ora della firma: 21/11/2022 10:52:48

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 21/11/2022 09:58
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Marca da bollo

ALLEGATO A

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE…….. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …….

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a ..... il .....

e residente a .....

in .....

codice fiscale ..... recapito telefonico.....

PEC..... Legale rappresentante dell'impresa .....

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali N. .....

Ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificato dall'articolo 1 della deliberazione n. 07/ALBO/CN del 16 novembre 2022, come certificato nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,

CHIEDE

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività …… (trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

Luogo e data Il richiedente

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a .....il .....

codice fiscale.....

e residente a .....

in ..... recapito telefonico.....

In applicazione del decreto in epigrafe, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai sensi dell'articolo 75 del DPR stesso, della decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA

- di ricoprire continuativamente la carica di legale rappresentante e contemporaneamente di responsabile tecnico dell'impresa da almeno cinque anni.

- di aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, come disposto dell'articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dall'articolo 1 della deliberazione n. 07/ALBO/CN del 16 novembre 2022 per un periodo totale effettivo, di almeno venti anni presso la/le seguente/i impresa/e regolarmente iscritta/e all'Albo nazionale gestori ambientali:

1. denominazione impresa……CF/P.IVA…….
con sede a …… in …….
dal…… al …….
con provvedimento prot. n°…… del ……rilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di …….

2. denominazione impresa……CF/P.IVA…….
con sede a …… in …….
dal…… al …….
con provvedimento prot. n°…… del ……rilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di …….

3. denominazione impresa……CF/P.IVA…….
con sede a …… in …….
dal…… al …….
con provvedimento prot. n°…… del ……rilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di …….

4. denominazione impresa……CF/P.IVA…….
con sede a …… in …….
dal…… al …….
con provvedimento prot. n°…… del ……rilasciato dalla Sezione Regionale/Provinciale di …….

Luogo e data Il dichiarante

ALLEGATO C

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL D.M. 03 GIUGNO 2014 N. 120

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del……
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);
Visto l'articolo 13, comma 1 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
Vista la deliberazione n. 6/ALBO/CN del 20 settembre 2022 riguardante i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;
Vista la domanda di dispensa presentata da …… in data ……. registrata al numero di prot……;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della …… in data …… con la quale è stata accolta la domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività ……

DISPONE che

Art. 1

(dispensa)

Cognome ……. …. Nome ……
codice fiscale ……. PEC…….

legale rappresentante dell'impresa ……. CF ……, con sede in …….
è dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività …… fino al permanere del medesimo nel ruolo di legale rappresentante.

Art. 2

(prescrizioni)

1. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 2, comma 4 della Deliberazione C.N. n. 6 del 30 maggio 2017 entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale

Luogo, Data

Il Segretario
- XXXXXXXXX -

Il Presidente
- YYYYYYYYYYY –

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
(imposta di bollo assolta virtualmente con autorizzazione ……)

ALLEGATO D

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL D.M. 03 GIUGNO 2014 N. 120

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del……
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);
Visto l'articolo 13, comma 1 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale n. 07 del 16 novembre 2022 riguardante i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;
Vista la domanda di dispensa presentata da …… in data ……. registrata al numero di prot……;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della …… in data …… con la quale è stata respinta la suddetta richiesta in quanto ……

DISPONE per

Cognome ……. …. Nome ……

CF……. PEC…….

Legale Rappresentante dell'impresa ……. con sede in …….

Art. 1
(diniego)

1. Il rigetto, per i motivi indicati nelle premesse, della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività …… ……. per i motivi indicati in premessa.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, Data

Il Segretario
- XXXXXXXXX -

Il Presidente
- YYYYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

m_amte.MiTE.ALBO_NGA Registro Circolari.R.0000009.21-11-2022

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di responsabile tecnico.

Con riferimento alla deliberazione riportata in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.

1. **Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico**

a) Il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l'impresa dallo stesso rappresentata;

b) le domande relative alla dispensa dalle verifiche, già presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni, purché in possesso dei requisiti previsti;

c) in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e nell'attesa dell'utilizzo delle procedure telematiche, la domanda di dispensa è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l'impresa di cui si ha legale rappresentanza;

d) in applicazione del comma 1 dell'articolo 18 del DM 120/2014 e dell'art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l'**impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche** entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.

2. **Requisiti del responsabile tecnico**

Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

3. **Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)**

a) Il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;

b) l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;

c) in caso di variazione del **responsabile tecnico** o del **legale rappresentante** firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;

d) ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell'Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;

e) per "*dipendente*" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

4. **Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico**

Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n.6/2017, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

5. **Disposizioni transitorie**

a) I responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;

b) il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT
Data e ora della firma: 21/11/2022 10:54:40

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 21/11/2022 09:59
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA